

STATUTO DEL CENTRO ORNITOLOGICO TOSCANO "PAOLO SAVI" ETS

ART. 1 – Costituzione

E' costituita nel Comune di Livorno ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in avanti per brevità Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche una associazione denominata "Centro Ornitologico Toscano "Paolo Savi" ETS". L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività d'interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge agosto 1991 n. 281; interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dl n. 42/2004 e successive modificazioni; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs n. 117/2017.

Obiettivo del Centro è l'organizzazione della ricerca ornitologica in Toscana, su basi scientifiche. Il Centro, che potrà giovare delle strutture universitarie nazionali e della collaborazione di qualificati Istituti di ricerca nazionali ed esteri, si prefigge di operare in stretto collegamento anche con le associazioni private e le forze amatoriali in genere, siano esse organizzate o meno in Associazioni, al fine di operare anche il coordinamento delle ricerche ornitologiche e di colmare così una grave lacuna nel campo delle scienze naturali.

In particolare si prefigge di raccogliere, elaborare ed organizzare informazioni sullo stato delle popolazioni, la biologia e l'ecologia dell'avifauna toscana, anche allo scopo di sostenere corrette attività di conservazione e gestione di specie ed ecosistemi.

Il Centro, per realizzare le proprie finalità, può svolgere attività di divulgazione e di promozione, ivi compresa quella di diffusione di pubblicazioni inerenti l'attività di ricerca svolta dal Centro stesso e quella di raccolta di fondi per finanziare le proprie attività istituzionali. L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite disposizioni di legge in materia. La loro individuazione sarà operata dalla Direzione con apposita delibera.

ART. 3 – Criteri di ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire al Centro tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, intendono operare nel settore delle ricerche ornitologiche, siano essi persone fisiche, che aderiscono a titolo personale, o quali rappresentanti di Enti ed Associazioni scientifiche. La domanda di iscrizione viene sottoposta all'approvazione della Direzione.

La domanda di iscrizione deve essere scritta e deve contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nonché una breve presentazione della persona richiedente l'iscrizione con particolare riferimento agli interessi ed attività attinenti le finalità associative, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

La Direzione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione sulla domanda di ammissione deve essere comunicata all'interessato per posta elettronica e all'Assemblea nella prima seduta utile, e annotata, in caso di accoglimento, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, la Direzione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, mediante apposita convocazione o in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'iscrizione al Centro comporta il versamento di una quota annua minima che verrà stabilita di volta in volta dagli organi direttivi del Centro. L'iscrizione dà diritto, tra l'altro, a ricevere gratuitamente le eventuali pubblicazioni periodiche inerenti l'attività di ricerca svolta dal Centro.

La quota associativa annuale deve essere pagata entro la fine di ogni esercizio sociale, è personale e non è trasferibile per atto tra vivi. La quota iniziale non è in ogni caso rivalutabile e non è restituibile.

ART. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere ad elaborare ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dalla Direzione.

ART. 5 – Criteri di esclusione (perdita della qualifica di Associato)

La perdita della qualifica di Associato, si verifica in seguito a:

- 1 dimissioni scritte comunicate alla Direzione che adotterà apposita deliberazione. Le dimissioni hanno validità assoluta; non esiste obbligo di ratifica. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento dell'accoglimento da parte della Direzione.
- 2 Esclusione per gravi motivi, quali il comportarsi in maniera incompatibile con le finalità dell'Associazione, violazione degli obblighi previsti nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi associativi. L'esclusione deve essere sempre deliberata dall'Assemblea, su proposta della Direzione, e comunicata per posta elettronica certificata o raccomandata postale all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
- 3 Decadenza per morosità di tre annualità, qualora le quote dovute non siano corrisposte entro il termine del mese precedente in cui si svolge l'Assemblea annuale dei soci e notificata dal Direttore.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. In tutti i casi di perdita di qualifica di associato, lo stesso non ha nessun titolo per il rimborso di quote già eventualmente versate, né vanta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione medesima.

ART. 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli iscritti;
- La Direzione;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori.
- L'organo di controllo, nei casi previsti dalla normativa

ART. 7 – Assemblea degli iscritti

L'Assemblea ha i seguenti compiti: elegge e revoca la Direzione, i componenti del Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori e l'Organo di Controllo e ne determina le rispettive attribuzioni. Essa inoltre approva il bilancio di previsione e il rendiconto annuale (o bilancio di esercizio), approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo secondo quanto previsto dal successivo art. 20 e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La partecipazione alle Assemblee è ammessa anche mediante delega scritta rilasciata da un iscritto ad un altro iscritto anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un associato oltre sé stesso.

Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro degli associati all'atto dell'Assemblea da almeno dieci giorni. A ciascun iscritto spetta un singolo voto, a prescindere dal valore della quota associativa.

In quanto compatibile, si applica l'art. 2372, comma 4 e 5, c.c..

Lo svolgimento della stessa assemblea può avvenire, nel caso in cui la Direzione constati l'impossibilità di convocarla in presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audio o audio-videoconferenza, purché sia garantito a tutti i soci il diritto d'intervento e purché sia garantita la verifica dell'identità degli associati che partecipano al voto.

L'assemblea è costituita e vota validamente con la presenza di metà degli iscritti più uno in prima convocazione e qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti in seconda convocazione. Le votazioni si fanno:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano;
- c) per scrutinio segreto.

Le elezioni segrete servono, di norma, per le nomine a cariche direttive. In caso di voto segreto, l'assemblea nomina tra i presenti due scrutatori.

L'assemblea è convocata con l'invio ad ogni associato di comunicazione tramite posta elettronica

contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 20, c. 2, c.c..

L'Assemblea è presieduta dal Direttore del Centro, o da un altro membro della Direzione in sua assenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le delibere adottate dall'Assemblea debbono essere riportate in processi verbali firmati dal segretario dell'Assemblea, a questo scopo nominato da chi la presiede, e dal Direttore o, in sua assenza, da chi lo ha sostituito alla presidenza.

ART. 8 – Direzione

La Direzione è composta di tre membri: il Direttore, il Segretario, il Tesoriere, nominati dall'Assemblea per la durata di anni tre e rieleggibili senza limite di mandati.

La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 c.c. con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Alla Direzione è affidata la gestione ordinaria dell'associazione in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. Rientra nella sfera di competenza della Direzione tutto quanto non sia per legge o statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono compiti della Direzione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e proporre all'assemblea l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La Direzione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni della direzione sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri della Direzione entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Runts indicando, per ciascuno di loro, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 9 – Direttore

Il Direttore è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Direttore è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto la Direzione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie ovvero revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato della Direzione, il Direttore convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Direttore.

Il Direttore convoca e presiede l'Assemblea, la Direzione ed il Comitato Scientifico e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

ART. 10 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da sette membri: i componenti della Direzione oltre a quattro iscritti scelti dall'Assemblea. Il Comitato Scientifico dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Comitato Scientifico si articola in diversi gruppi di lavoro a seconda delle varie necessità delle ricerche e per l'organizzazione e la gestione dei diversi progetti di ricerca che verranno impostati annualmente.

La partecipazione ai vari programmi dei gruppi di lavoro è aperta a chiunque abbia aderito al Centro e alle sue finalità. Spetta tuttavia al Comitato Scientifico decidere l'accettazione o meno della collaborazione delle singole persone e/o delle Organizzazioni e Istituti di ricerca già esistenti. Qualora si renda necessario, il Comitato Scientifico provvede alla nomina del redattore delle eventuali pubblicazioni.

Tutti i membri del Comitato Scientifico si impegnano a coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni a seconda delle proprie competenze e nell'ambito dei gruppi di lavoro di cui fanno parte.

Nel caso di finanziamenti esterni per determinati progetti e/o ricerche, il Comitato Scientifico decide in ordine all'accettazione dei finanziamenti stessi e al loro corretto impiego.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, per esprimere il proprio parere sul bilancio e per decidere i programmi comuni di ricerca. Per ogni consultazione riguardante argomenti di competenza del Comitato, il Direttore può chiedere il parere dei singoli membri, anche per lettera.

Il Direttore, in qualità di Presidente del Comitato Scientifico, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato stesso.

ART. 11 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi e un presidente eletti ogni tre anni dall'Assemblea. Essi sono eletti e rieleggibili tra gli iscritti o anche tra persone esterne al Centro.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione del Centro e ne riferisce all'Assemblea con la relazione al bilancio.

I revisori debbono controllare l'amministrazione del Centro, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e controllando che le spese e la gestione dei fondi del patrimonio sociale siano conformi alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il collegio dei revisori deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa, procedendo in qualsiasi momento ai conseguenti controlli. Nel caso di rilevante irregolarità, il collegio deve riferirne immediatamente per iscritto al Comitato Scientifico.

ART. 12 – Organo di controllo

L'assemblea, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge, nomina l'organo di controllo che, previa decisione dell'assemblea, può essere monocratico o collegiale.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel Caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre funzioni di monitoraggio del rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche a mezzo del singolo componente, ad atti di ispezione e controllo, e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Direzione provvede alla compilazione del bilancio e lo sottoporrà all'Assemblea generale degli iscritti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la discussione e l'approvazione.

ART. 14 - Bilancio sociale ed informativa sociale

Nei casi previsti dalla normativa, il Centro deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 15 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio del Centro è costituito, oltre che dai fondi iniziali da contributi lasciati e donazioni, dagli eventuali avanzi positivi della gestione. Potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - Libri

Il Centro deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura della Direzione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Direzione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi se previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di visionare presso la sede del Centro i suddetti libri e, previa richiesta scritta, di estrarre copia di specifici atti e documenti.

ART. 17 - Volontari

I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Centro, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dal Centro soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Direzione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs n. 117/2017. Possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purché non superino l'importo di euro 10,00 giornalieri e euro 150,00 mensili e la Direzione delibera sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 18 - Lavoratori

Il Centro può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 117/2017., anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 19 – Divieto di distribuire utili o avanzi di gestione

Conformemente agli scopi del Centro e fatti salvi gli obblighi che derivano da disposizioni di leggi, gli eventuali utili o avanzi conseguiti per effetto della gestione nonché riserve, fondi o capitale, durante la vita dell'associazione non possono in alcun modo essere oggetto di distribuzione, anche indiretta, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, e devono pertanto essere destinati a finanziare le attività istituzionali di ricerca del Centro nonché quelle ad esse connesse.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 Dlgs n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma

1, lett. b), g), o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli delle condizioni di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti dell'organo di controllo e amministrativi, a coloro che a qualsiasi titolo operino per il centro e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del centro, ai loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente e indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività d'interesse generale di cui all'art. 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con D.M. del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 20 – Modifiche dello statuto

Le modifiche del presente statuto possono essere deliberate su proposta degli organi direttivi o di almeno tre quinti degli iscritti.

Qualora siano proposte dagli organi direttivi, esse devono essere portate a conoscenza degli iscritti almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà deliberarle.

Qualora, invece, le modificazioni statutarie siano proposte dagli iscritti, esse devono essere formulate per iscritto e il Direttore del Centro deve convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per sottoporre ad essa le modificazioni proposte, nonché il parere non vincolante su di esse espresse dal Comitato Scientifico.

Le modifiche non possono investire gli scopi fondamentali del Centro.

ART. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento del Centro può essere deliberato dall'Assemblea degli iscritti da convocarsi appositamente quando ne venga fatta formale richiesta al Direttore da parte di almeno due terzi degli iscritti e da almeno due terzi dei componenti il Comitato Scientifico.

Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o estinzione del Centro l'assemblea nominerà uno o due liquidatori scelti tra gli iscritti. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo - richiesto dal Centro con racc. a r. o secondo le disposizioni previste dal Dlgs n. 82/2005 – dell'Ufficio regionale del

Registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o associazioni, scelte dall'Assemblea tra quelle che abbiano le stesse finalità statutarie del Centro o finalità analoghe.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.